

STATUTO

Associazione Culturale Musicale "AMICI DELLA MUSICA"

SCOPI E STATUTO

- Art. 1) L'Associazione Culturale e Musicale è denominata "AMICI DELLA MUSICA". Essa è aperta a tutti coloro che operino nel campo dell'educazione musicale, che svolgano attività nelle istituzioni sociali a carattere educativo in genere, che abbiano interesse all'arte e al gusto dei suoni.
- Art. 2) L'Associazione non persegue fini di lucro.
Essa si propone:
- a) di rinnovare, approfondire e diffondere la Cultura Musicale in ogni sua forma o espressione;
 - b) di promuovere la cultura musicale dei giovani e del popolo.
 - c) di valorizzare gli elementi locali che diano affidamento.
 - d) di sostenere e potenziare le forze musicali del Salento ed in genere della Puglia.
- Art. 3) L'Associazione non ha carattere sindacale, né collocazione ideologica o religiosa, ma si avvale del dialogo con ogni altra Associazione Culturale, di utilità sociale e persona fisica o giuridica per realizzare gli scopi che si propone.
- Art. 4) L'Associazione intende effettuare le sue finalità:
- a) programmando e svolgendo stagioni concertistiche, concerti bandistici, corali, di musica leggera e popolare;
 - b) gestendo un organico orchestrale e vocale utilizzabile per concerti sinfonici, corali e per esecuzioni o rappresentazioni musicali;
 - c) istituendo concorsi o rassegne musicali nazionali ed internazionali;
 - d) promuovendo attività varie di cultura musicale (conferenze, dibattiti, convegni, corsi ed altre manifestazioni).
- Art. 5) L'Associazione ha sede in Aradeo, ma può organizzare le proprie manifestazioni anche in altre città o all'estero.
- Art. 6) L'Esercizio finanziario dell'Associazione incomincia ogni anno il primo di gennaio e si chiude il trentuno di dicembre.

Mezzi finanziari e patrimoniali

- Art. 7) I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti:
- a) dalle quote associative versate al momento dell'iscrizione; tali quote non sono mai rimborsabili, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi;

- b) dalle rette annuali;
- c) da sovvenzioni da parte di Enti Pubblici o da privati;
- d) da acquisti di beni mobili e immobili, da fondi e riserve costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Art. 8) E' fatto divieto di assumere esposizioni debitorie, anche momentanee, con Banche o altri, per somme che superino il tetto massimo di L. 100.000 pro-capite per Socio iscritto.

Art. 9) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il Patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta per Legge.

Art. 10) E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

SOCI

Art. 11) L'associazione comprende le seguenti categorie di Soci:

- SOCI ORDINARI: sono coloro che su domanda, vagliata dal Consiglio di Amministrazione, vengono ammessi nell'Associazione.
- SOCI ONORARI: sono coloro che per particolari meriti vengono ammessi nella Associazione “ad honorem”. Essi non possono assumere cariche negli organi direttivi e non partecipano alle assemblee.

Art. 12) Il rapporto associativo deve essere uniforme per tutti i Soci, e non vi può essere temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Art. 13) I Soci prendono parte alle assemblee, hanno diritto al voto per l'approvazione dei bilanci, le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Tutti i Soci sono eleggibili alle cariche sociali, ogni Socio ha diritto a un solo voto.

Art. 14) Si decade da Socio per i seguenti motivi:

- a) dimissioni (presentate per iscritto);
- b) radiazione (mancato rinnovo della retta annuale o altre inadempienze sociali);
- c) espulsione (per indegnità o altre azioni lesive al prestigio o agli interessi della Associazione);
- d) per morte (nessun diritto può essere trasmesso agli eredi).

Il Socio decaduto perde ogni diritto inerente la qualifica di Socio e non potrà pretendere alcun indennizzo o rimborso per qualsiasi causa.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15) Organi dell'Associazione sono:

- a) **l'Assemblea dei Soci;**
- b) **il Consiglio di Amministrazione;**
- c) **il Collegio dei Sindaci.**

Art. 16) **L'Assemblea dei Soci** si riunisce:

in seduta ordinaria entro il 31 gennaio di ogni anno per discutere e votare il bilancio preventivo e consuntivo e per le elezioni delle cariche sociali;

in seduta straordinaria in qualsiasi momento, su richiesta del Presidente, di almeno tre Consiglieri o di almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare entro otto giorni dalla richiesta fissando la convocazione dell'Assemblea entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta stessa. Ove il Consiglio non vi provveda nei termini indicati, o in mancanza dello stesso perché dimissionario, l'Assemblea potrà essere convocata dai Sindaci.

Art. 17) La convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente, il quale deve disporre che tutti i Soci vengano informati a mezzo lettera anche a mano o mediante avviso esposto presso l'albo delle affissioni all'interno dei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della seduta. Tale lettera o avviso devono precisare il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La riunione può tenersi in prima convocazione soltanto se sono presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; può tenersi in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. La seconda convocazione può fissarsi anche nello stesso giorno fissato per la prima, ma a non meno di un'ora di intervallo. Le Assemblee devono essere presiedute da un Socio eletto dalla stessa all'inizio delle rispettive sedute; deve essere inoltre nominato un Segretario che dovrà redigere apposito verbale sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 18) L'Assemblea sulla base delle presenze in aula delibera a maggioranza dei voti o per acclamazione, tenuto conto di quanto stabilito dall'Art. 17. Quando si tratti di elezioni del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci o quando si tratti di questioni concernenti persone si procederà a scrutinio segreto a meno che i Consiglieri o i Sindaci non siano votati all'unanimità dei presenti e quindi per acclamazione. Nel caso di deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto anche se l'Assemblea è riunita in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni su tali oggetti occorrerà il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti e non sono ammesse deleghe ad altri Soci per la delibera dello scioglimento

dell'Associazione.. Non ha diritto al voto il Socio che non sia in regola con il pagamento delle rette annuali.

Art. 19) Ciascun Socio può farsi rappresentare da altra persona avente qualifica di Socio ai fini della costituzione dell'Assemblea, nonché della conseguente votazione. Ogni Socio può essere in possesso di una sola delega. Non è necessaria l'autentica della firma del delegante ma si dovrà conservare la delega stessa unitamente al verbale della deliberazione cui sia stata utilizzata.

Art. 20) Qualora sia necessario aggiornare una Assemblea la stessa dovrà essere aggiornata al massimo entro sette giorni seguendo tutte le indicazioni degli articoli precedenti con la sola esclusione dei termini di avviso che sarà fatto seduta stante e affisso nell'albo delle affissioni posto all'interno dei locali dell'Associazione.

Art. 21) E' vietato alle Assemblee di occuparsi di affari non segnati nell'ordine del giorno.

Art. 22) Spetta all'Assemblea:

- a) approvare i bilanci;
- b) fissare la retta annuale e la quota di iscrizione;
- c) eleggere il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci;
- d) apportare modifiche allo Statuto;
- e) autorizzare spese, anche straordinarie, o contratti con terzi per somme superiori alla somma di L. 5.000.000, rispettando comunque quanto previsto dall'Art. 9;
- e) espellere o radiare un Socio a norma di quanto previsto dallo Statuto.

Art. 23) Il **Consiglio di Amministrazione**, composto da cinque membri fra i Soci è eletto a maggioranza dall'Assemblea e viene rinnovato ogni due anni. I suoi componenti possono essere rieletti senza limitazioni.

Art. 24) Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere il Presidente, che non dovrà ricoprire la stessa carica in altre Associazioni consimili, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo Cassiere scegliendoli fra i propri membri (tali cariche si intendono accettate a titolo gratuito);
- b) dare attuazione alle attività annuali;
- c) nominare un Direttore Artistico, un Segretario Organizzativo, un Segretario Amministrativo ed altri eventuali collaboratori, scelti anche tra persone non aventi la qualifica di Socio (ove la situazione finanziaria lo consenta, possono essere retribuiti nella misura che il Consiglio stesso riterrà opportuno fissare);
- d) tutelare gli interessi materiali e morali dell'Associazione;
- e) autorizzare le spese, i contratti e tutte le spese straordinarie;
- f) compilare gli inventari, il bilancio annuale preventivo e formare il consuntivo, quest'ultimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dopo il visto dei Sindaci; provvedere, ove sia necessario, ad eventuali storni di bilancio;

- g) prendere provvedimenti disciplinari a carico dei Soci e proporre all'Assemblea l'eventuale espulsione degli stessi;
- h) fare osservare lo Statuto ed i regolamenti in vigore e mettere in funzione le deliberazioni prese dalle Assemblee.
- i) E' investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione dell'Associazione e non espressamente riservati alle Assemblee. Inoltre è facoltà del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle esigenze sociali, designare taluni dei suoi membri o dei Soci, individualmente o come facenti parte di un comitato, loro attribuendo particolari compiti o mansioni.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato in qualsiasi momento su richiesta del Presidente o di almeno tre dei suoi componenti. Se il Presidente non vi provvede entro 8 giorni, essi stessi possono convocarlo. Le riunioni possono tenersi anche in assenza del Presidente, in tal caso egli sarà sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano. La riunione del Consiglio di Amministrazione può tenersi soltanto se sono presenti almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità di voto sarà determinante il voto di chi lo presiede. Procede per votazione segreta quando si tratta di questioni concernenti persone. Il Consigliere che si assenta ingiustificatamente per tre riunioni di seguito è ritenuto dimissionario. Il Consiglio di Amministrazione dopo aver avvertito l'interessato, provvede a sostituirlo attraverso la cooptazione di altro Socio. Per ogni Consiglio in carica non può essere cooptato più di due Soci e i Consiglieri non potranno mai essere meno di quattro, in tal caso si dichiarerà sciolto.

Art. 26) Secondo la prassi generale consueta l'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere oltre alla data, l'ora ed il luogo della riunione, l'Ordine del Giorno e deve essere affisso all'albo almeno sette giorni prima della riunione stessa. Nei casi d'urgenza può essere convocato entro tre giorni anche dietro contatti telefonici. Di tutte le riunioni verrà redatto verbale su apposito libro tenuto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi lo presiede.

Art. 27) Il nuovo Consiglio subentrante, una volta presa visione del bilancio, si farà carico sia dei crediti che dei debiti che il precedente Consiglio avrà contratto.

Art. 28) Nel mese di gennaio il Segretario e l'Economo Cassiere presentano al Consiglio di Amministrazione il resoconto del precedente anno regolarmente vistato dai Probiviri. Il Consiglio di Amministrazione formerà il bilancio consuntivo e lo proporrà all'approvazione dell'Assemblea che si dovrà riunire nel mese di gennaio. Nel mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione formerà il bilancio preventivo per il nuovo anno e lo sottoporrà all'Assemblea sempre nel mese di gennaio.

- Art. 29) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti e nei rapporti amministrativi, giuridici e morali. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano.
- Il Segretario compila i verbali del Consiglio di Amministrazione, si occupa della corrispondenza, vigila sulla tenuta dei registri e sull'andamento delle esazioni. Conserva l'elenco dei Soci di cui una copia dovrà essere esposta in apposita bacheca. L'Economo Cassiere è depositario della cassa sociale ed ha l'obbligo di depositare in un Istituto di Credito le somme che gli vengono versate, trattenendo presso di sé un piccolo fondo cassa per le spese giornaliere. Paga i mandati rilasciati dal Presidente nei limiti del bilancio preventivo o in seguito a regolare deliberazione di storno presa dal Consiglio di Amministrazione e dovrà presentarsi in ogni momento a qualunque revisione di cassa vogliano fare sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio dei Sindaci.
- Art. 30) Il **Collegio dei Sindaci** si compone di tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente. I Sindaci vengono eletti dall'Assemblea nella stessa seduta in cui avvengono le elezioni del Consiglio Direttivo, con scelta anche tra persone non aventi la qualifica di Socio. Eleggeranno fra loro un Presidente, (tali cariche si intendono accettate a titolo gratuito) e dureranno in carica due anni. Il Collegio dei Sindaci deve aggiungere, ai fini della approvazione del Bilancio, una propria relazione assieme alla relazione presentata dal Consiglio Direttivo.
- Art. 31) L'Associazione intende usufruire di tutte le agevolazioni previste da Leggi dello Stato e Regionali o da regolamenti Comunali e di tutti i benefici stabiliti dalla vigente normativa fiscale, amministrativa e civilistica.
- Art. 32) Tutto quanto non previsto nel presente Statuto di carattere civile, amministrativo, procedurale e fiscale, sarà regolato dalla Leggi vigenti.